

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Daniela de Robert a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nomina n. 64 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
--	---

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	11

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07464 Santelli e Occhiuto: Sulle gravi carenze di organico della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro	10
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	16
5-07465 Businarolo ed altri: Sulla nuova struttura carceraria di Rovigo	10
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	17
AVVERTENZA	10

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina della dottoressa Daniela de Robert a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Nomina n. 64.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Bonafede e Dambruoso sono in missione. Ricorda che la votazione si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.

In particolare, segnala che chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero; chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre

una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco.

L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.

Ricorda, inoltre, che ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione (23 deputati).

Fa presente, quindi, che la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del Governo si intenderà, quindi, approvata se i voti favorevoli saranno pari alla maggioranza dei votanti. Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà espresso parere contrario.

Indice, quindi, la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n. 64 (nomina della dottoressa Daniela De Robert a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti	27
Votanti	19
Astenuti	6
Maggioranza	10
Hanno votato <i>sì</i>	19
Hanno votato <i>no</i>	0.

(La Commissione approva).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Vincenzo Amendola in sostituzione di Ernesto Magorno, Sofia Amoddio, Alfredo Bazoli, Giuseppe Berretta, David Ermini, Donatella Ferranti, Fabrizia Giuliani, Maria Gaetana Greco, Giuseppe

Guerini, Vanna Iori, Davide Mattiello, Alessia Morani, Anna Rossomando, Michela Rostan, Assunta Tartaglione, Franco Vazio, Walter Verini, Alessandro Zan e Sandra Zampa in sostituzione di Micaela Campana.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il Governo, nel riconsiderare il parere espresso nella seduta precedente sull'emendamento Ferranti 1.25, ha presentato una riformulazione della predetta proposta emendativa (*vedi allegato 1*), che si limita a riformulare i punti 5) e 6) di tale emendamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07464 Santelli e Occhiuto: Sulle gravi carenze di organico della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

Jole SANTELLI (FI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Jole SANTELLI (FI), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, sottolinea la necessità che il Governo adotti urgenti iniziative per far fronte alla grave carenza di organico della procura di Catanzaro, tenuto conto sia dell'ampiezza del territorio di competenza della Direzione distrettuale antimafia, che si estende a quattro delle cinque province della regione Calabria, sia del pericoloso radicamento della criminalità organizzata sul piano regionale e nazionale.

Auspica, quindi, che si proceda, in tempi rapidi, ad incrementare, anche attraverso misure straordinarie, un numero dei magistrati da assegnare alla sezione distrettuale antimafia omologo a quello previsto per sedi che presentino la stessa estensione territoriale e densità criminale.

5-07465 Businarolo ed altri: Sulla nuova struttura carceraria di Rovigo.

Francesca BUSINAROLO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesca BUSINAROLO (M5S), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, richiama l'attenzione sulla necessità, anche tenuto conto della grave situazione di sovraffollamento carcerario nel territorio della regione Veneto, che la nuova struttura carceraria di Rovigo, che attualmente versa in precarie condizioni strutturali ed igieniche, sia resa pienamente operativa, anche attraverso l'assunzione di nuove unità di personale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata previste all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE**

ART. 1.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni distaccate di Corti d'appello le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori di cui ai punti 5) e 6);

2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, introducendo le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui, in seguito alla soppressione, sono attribuite le funzioni, salvo il diritto, ove già maturato al momento di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;

4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribu-

nali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione, con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente del tribunale con provvedimento di organizzazione tabellare designi il presidente titolare della sezione;

4-bis) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'emissione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi e dettare la disciplina dell'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;

4-ter) prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali di cui al punto 6);

5) attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali di cui al punto 1) in primo grado:

a) i procedimenti attualmente devoluti al tribunale civile ordinario in ma-

teria di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando ci sono figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;

b) i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404, fatta eccezione per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile che sono attribuiti alle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto 6;

c) i procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile quando è in corso tra i genitori un procedimento di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, o un procedimento relativo ai figli nati fuori dal matrimonio o instaurato ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;

d) i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare esclusi quelli di cui al punto 6;

6) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto 1) tutti i procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983.-numero 184, e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile salvo quanto previsto dal punto 5), lettera *c)*, oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale e ogni altro procedimento attualmente devoluto al tribunale per i minorenni in materia penale e civile e amministrativa;

6-bis) prevedere che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate di cui al punto 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la Corte d'appello o con una sezione di Corte d'appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

7) prevedere l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate

per la trattazione dei procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti di cui ai procedimenti indicati ai punti 5) e 6); prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato;

8) assicurare alle sezioni specializzate di cui al punto 1) l'ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati;

9) prevedere che le sezioni specializzate di cui al punto 6 operino nella composizione attualmente prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404;

10) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al punto 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:

10.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio la quale preveda:

a) introduzione con ricorso con previsione di un termine libero a comparire per la controparte di almeno 20 giorni, riducibile in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;

b) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

c) celebrazione di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al punto

1) o altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori (salvo che gli stessi non siano capaci di discernimento), eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, infine adotta provvedimenti provvisori e fissa udienza per l'assunzione delle prove (richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all'esito dell'ascolto di parti e minori) o, se non sia ritenuta necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette al collegio per la decisione (con o senza termini per memorie conclusionali secondo la difficoltà del caso, sentite le parti);

d) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della Corte di Appello;

e) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque momento, se necessaria, sentite le parti;

f) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori e del potere di emanarla in forma monocratica;

g) della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

10.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali/congiunti e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la quale preveda:

a) introduzione con ricorso congiunto;

b) comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al punto 1) o ad altro

giudice delegato il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza all'interesse del minore delle condizioni concordate disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;

c) rimessione al collegio per l'omologa delle condizioni di separazione o di disciplina della filiazione fuori dal matrimonio, per la sentenza di divorzio congiunto nel restante caso;

10.3) dettare una disciplina omogenea, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale:

a) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

b) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di istaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

c) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;

d) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con l'ufficio del pubblico ministero di cui al punto 13), nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore di cui all'articolo 403 del codice civile,

e) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento cautelare unificate;

f) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando, quelli reclamabili in Corte di Appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50 bis del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

g) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.

10.4) assicurare che:

a) sia assicurata l'adeguata considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto diretto con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove lo ritenga opportuno; salvo che il giudice valuti che il minore non sia capace di discernimento;

b) sia assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;

11) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai punti 5) e 6) sono esercitate dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;

12) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 6) i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;

13) istituire presso le procure della repubblica presso i tribunali di cui al punto 6) gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; e

prevedere, presso le procure generali, l'individuazione, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;

14) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate di cui al punto 6) esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, nella stessa composizione prevista dall'ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 2 di detto decreto per ciascuna delle funzioni previste;

15) prevedere che costituisca titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al punto 13 il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad azioni di formazione, e che i magistrati privi di titoli per pregresse esperienze in materia di famiglia e minori che siano comunque assegnati alle sezioni specializzate debbano svolgere corsi di formazione presso la scuola superiore della magistratura secondo le indicazioni del consiglio superiore della magistratura;

16) prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle Procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche azioni di formazione, che saranno organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura e che avranno come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e PM della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti, di buone prassi per l'ascolto del minore;

17) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui al punto 1) nonché degli uffici del pubblico ministero adeguandole alle nuove

competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto 6) senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti

complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia;

18) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione, di esecuzione, nonché quelle di coordinamento dello stesso con le leggi che si occupano della tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.».

1. 25. *(Nuova formulazione)* Ferranti.

ALLEGATO 2

**5-07464 Santelli e Occhiuto: Sulle gravi carenze di organico della
Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, gli interventi di revisione delle piante organiche della magistratura sono stati correlati alla riforma della geografia giudiziaria che, in applicazione del decreto legislativo n. 155 del 2012, hanno investito gli uffici, requirenti e giudicanti, di primo grado. Il decreto ministeriale del 18 aprile 2013 è, pertanto, intervenuto sulle piante organiche dei soli uffici interessati da variazioni del relativo assetto territoriale.

I provvedimenti successivi, modificativi delle determinazioni assunte con il citato decreto, hanno generalmente continuato a riferirsi agli uffici che hanno subito una variazione di competenza territoriale per effetto della attuazione della delega concessa dalla legge n. 148 del 2011.

Una ulteriore ed organica riflessione è in corso per la revisione complessiva delle piante organiche della magistratura, tenuto conto delle esigenze degli uffici sull'intero territorio nazionale, attraverso il necessario confronto istituzionale con il Consiglio Superiore della Magistratura.

Presso il competente Dipartimento si stanno definendo i criteri e la raccolta dei dati statistici necessari per la complessiva rivalutazione delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici, e quindi del personale amministrativo, nella prospettiva della ottimizzazione delle risorse e del miglioramento dei servizi che ha ispirato la riforma della geografia giudiziaria.

Nondimeno, l'impegno perseguito per assicurare adeguato supporto alla giurisdizione in particolari situazioni emergenziali

ha portato, nel 2015, alla revisione ed aumento delle piante organiche della magistratura di sorveglianza, con un incremento di 15 posti che, uniti a quelli già attribuiti con il decreto ministeriale del 17 aprile del 2014, hanno portato ad un accrescimento di 20 unità dei presidi di sorveglianza per sostenere gli uffici nelle nuove competenze attribuite dalle riforme in atto.

Nel quadro così delineato, dalle informazioni assunte dalla competente articolazione consta come alla pianta organica del personale di magistratura della Procura della Repubblica di Catanzaro – non interessata da modifiche inerenti la competenza territoriale – non siano state apportate sinora variazioni.

La predetta Procura, diversamente da quanto affermato nell'interrogazione, prevede, allo stato, in pianta organica 21 magistrati, di cui – oltre al Procuratore – 2 posti di Procuratore aggiunto e 18 di Sostituto Procuratore, e presenta una scoperta di tre unità.

Le esigenze della Procura della Repubblica di Catanzaro saranno, pertanto, attentamente valutate nel contesto della generale e sistematica operazione di revisione in atto, su base nazionale, mentre le statuizioni successive saranno rimesse al CSM in quanto la determinazione degli organici delle Direzioni Distrettuali Antimafia presso le Procure della Repubblica non sono effettuate direttamente attraverso il decreto ministeriale, ma con separato provvedimento di ordine tabellare.

ALLEGATO 3

5-07465 Businarolo ed altri: Sulla nuova struttura carceraria di Rovigo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'interrogazione presentata dall'On. Businarolo in merito al mancato utilizzo del nuovo carcere di Rovigo, mi corre l'obbligo di rimarcare il costante impegno di questo Dicastero nell'amministrare in maniera attenta e proficua le risorse destinate al sistema penitenziario.

Nel caso specifico ritengo doveroso ricordare che l'opera in questione è stata lungamente interessata da operazioni di collaudo, sia statico che di natura tecnico-amministrativo di competenza del Ministero delle infrastrutture e che, soltanto in data 31 dicembre 2015, la stessa è stata provvisoriamente presa in consegna dall'Amministrazione Penitenziaria, ancorché priva di utenze (energia elettrica, gas, acqua e telefono).

Peraltro, nonostante la provvisorietà dell'acquisizione, sono state attivate da parte della Amministrazione tutte le iniziative possibili per favorire la tempestiva funzionalità della struttura e, per assicurare l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive finalizzate alla sicurezza ed alla funzionalità del nuovo istituto ed emerse in corso d'opera, è stata assegnata alla Sede Centrale del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Triveneto la somma di 233.750,00 euro.

Inoltre, secondo quanto verificato dal competente Dipartimento, non risultano riscontrate le ulteriori doglianze. In particolare, i servizi generali – sia amministrativi che di polizia – non risulta siano stati ancora attivati, eccezion fatta per il servizio di guardiana, svolto da due agenti per ogni turno di servizio per evitare rischi di furti e di vandalismo.

Attualmente, nessun altro operatore penitenziario presta servizio nella nuova struttura. Nessun aggravio in termini lavorativi può, quindi, ipotizzarsi a carico del personale tutto.

Quanto alla riferita situazione di conflittualità tra le organizzazioni sindacali e la direttrice dell'istituto, rappresento che nel citato incontro del 12 gennaio scorso tra Provveditore regionale, direttore e sigle sindacali sono stati affrontati i profili di potenziale conflittualità e sono state valutate le possibili soluzioni con rinnovato spirito di collaborazione per il raggiungimento dei comuni obiettivi istituzionali.

Si assicura, quindi, la costante attenzione all'istituto di Rovigo ed in tale ottica comunico la determinazione già assunta dalla Direzione Generale del personale e della formazione di destinare 15 unità al nuovo carcere di Rovigo in occasione dell'assegnazione dei neo agenti del 170° corso.